

N. 559

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POTENTI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2023

Valorizzazione dei « Percorsi della memoria » intesi come percorsi stradali, cammini, sentieri e qualunque via utile a raggiungere o collegare luoghi nei quali si sono svolti eventi significativi della seconda guerra mondiale

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende dare un riconoscimento ai « Percorsi della memoria », intesi come l'insieme dei sentieri, dei camminamenti e dei collegamenti, realizzati o progettati, che riportano alla memoria avvenimenti storici afferenti determinate comunità, ritenuti rilevanti per la storia sia locale che nazionale, riconducibili al periodo della seconda guerra mondiale.

Attraverso l'istituzione di un Comitato scientifico si intende per prima cosa operare una ricognizione dei percorsi esistenti sul territorio italiano, al fine di valorizzarli a scopo culturale e turistico, anche attraverso iniziative promosse da enti locali e associazioni del terzo settore.

Tutto il territorio nazionale ha subito gli effetti devastanti del secondo conflitto mondiale, sia per la violenza dei combattimenti avvenuti tra gli eserciti in campo, sia per gli effetti patiti dai civili.

Sull'esperienza dei « Viaggi della memoria » riguardanti la visita dei luoghi del genocidio, si intende partire dall'opportunità offerta dalle celebrazioni degli ottanta anni dallo sbarco in Sicilia, avvenuto il 9 luglio 1943, sino alla liberazione del Nord Italia, per coordinare e promuovere, ai fini storico-culturale e turistico, una moltitudine di iniziative, quali l'apertura di siti museali, la ricognizione e la sistemazione di particolari siti storici, o la previsione di visite di quelli che furono i campi di battaglia, utilizzando tutte quelle ricorrenze proprie di determinate comunità pubblicizzate da enti locali, fondazioni, associazioni e comitati.

Alcune esperienze di cammini e di percorsi realizzati nel nostro Paese dimostrano come spesso la promozione della storia locale possa combinarsi anche con il piacere di svolgere un'attività all'aria aperta e nella natura e con il desiderio di conoscere meglio un passato che è stato l'embrione di idee e valori da cui è nata la Costituzione italiana. Per di più a seguito dello storico invito che fu di Piero Calamandrei il quale sosteneva: « Se volete andare in pellegrinaggio nel luogo in cui è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani », luoghi in cui donne e uomini della Resistenza, spesso sacrificando la vita, lottarono contro gli occupanti gettando così le basi dell'Italia repubblicana. Luoghi nei quali dopo 80 anni sono tornati i parenti dei reduci e dei combattenti degli eserciti stranieri, come accaduto a Castellina Marittima (PI), ove ben due comitive di anziani si sono mosse dalle isole Hawaii (USA), dimostrando di voler conoscere e visitare luoghi ove i loro cari hanno versato il sangue per liberare l'Italia.

Far conoscere i luoghi della seconda guerra mondiale è diventato l'obiettivo e l'impegno di intere comunità, come accaduto nel « Parco Nazionale della Pace » di Sant'Anna di Stazzema (Lucca) o in luoghi resi noti da importanti eventi bellici come la Linea Gotica e Montecassino. Luoghi in cui ambiente, storia e memoria si fondono, luoghi in cui i giovani devono essere stimolati ad andare, sempre e comunque, per mantenere viva la memoria di un passato che deve servire da monito per il futuro, affinché simili episodi di negazione di umanità non abbiano più a ripetersi.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli. Con l'articolo 1 si intende fornire una definizione dell'oggetto della legge, mentre con gli articoli successivi si disciplina la costituzione del Comitato scientifico, le sue funzioni e la dotazione economico-finanziaria prevista per il suo funzionamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni generali)

- 1. La Repubblica tutela e promuove i « Percorsi della memoria », intesi come strumento per favorire la conoscenza e lo studio della storia, dei valori fondanti della Repubblica e della Costituzione.
- 2. Ai fini della presente legge, per « Percorsi della memoria » si intendono i percorsi stradali, i cammini, i sentieri e qualunque via utile a raggiungere o collegare luoghi nei quali si sono svolti eventi significativi della seconda guerra mondiale.
- 3. Gli enti locali e le comunità interessate, anche per il tramite di fondazioni, associazioni e comitati, attuano le iniziative necessarie per la realizzazione e valorizzazione dei Percorsi della memoria.

Art. 2.

(Istituzione del Comitato scientifico per la promozione storico culturale e turistica dei Percorsi della memoria)

- 1. È istituito un Comitato scientifico per la promozione storico-culturale e turistica dei Percorsi della memoria, di seguito denominato « Comitato », con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative degli enti locali e dell'associazionismo senza scopo di lucro nelle attività finalizzate a promuovere e salvaguardare i Percorsi della memoria.
- 2. Il Comitato ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha autonomia funzionale e amministrativa.
- 3. Lo statuto del Comitato è approvato con decreto del Presidenza del Consiglio, sentiti i Ministri della cultura e del turismo.

4. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali è assegnato al Comitato una dotazione annua pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Art. 3.

(Attività)

- 1. L'attività del Comitato è disciplinata dalla presente legge e dallo statuto.
 - 2. In particolare, il Comitato:
- a) effettua una ricognizione dei Percorsi della memoria anche al fine di costituire un archivio storico della memoria culturale del Paese;
- b) attua le iniziative necessarie a promuovere la conoscenza della rete dei Percorsi della memoria:
- c) coordina e collabora con le altre iniziative a livello nazionale e locale concernenti i Percorsi della memoria;
- d) organizza convegni, seminari, mostre e altre iniziative culturali dirette a valorizzare i Percorsi della memoria, anche con il patrocinio del Ministero della cultura.

Art. 4.

(Organi del Comitato)

- 1. Sono organi del Comitato:
 - a) il Presidente;
- b) l'Assemblea, con un numero di componenti compreso tra dieci e quindici, scelti tra soggetti esperti in possesso di comprovata esperienza storico-militare al fine di realizzare, gestire e promuovere i Percorsi della memoria.
- 2. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi del Comitato.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.